



COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE
PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

Codice ente: 10877

Protocollo n. 2475

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 27/06/2015

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" ED IN PARTICOLARE
DELLA TARI CON INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **VENTISETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presente
RENOLDI ALESSIO	Consigliere Comunale	SI
DURANTINI FRANCO	Consigliere Comunale	SI
GANDOLFI SONIA	Consigliere Comunale	SI
PASETTI CEDRIK	Consigliere Comunale	
GANDOLFI GIORGIO	Consigliere Comunale	SI
PASIN GIROLAMO	Consigliere Comunale	SI
ZANOTTI EMANUELE	Consigliere Comunale	SI

Totale presenti 6

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **DOTT. LEONARDI PIPPO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALESSIO RENOLDI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui alla presente deliberazione, sono inseriti nel verbale unico della seduta odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che con l'articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- I. IMU (imposta municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9) e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- II. TASI (tributo servizi indivisibili)** componente a carico sia del possessore sia del detentore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
- III. TARI (tassa rifiuti)** componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell'immobile.

RICHIAMATA la deliberazione consigliere n. 19 del 22/05/2014 con la quale si provvedeva alla approvazione del Regolamento per la IUC;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO che Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2015 è stato, con Decreto del Ministro dell'Intero del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. serie generale n° 301 in data 30 dicembre 2014, differito alla data del 31 marzo 2015. Con successivo Decreto del 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n° 67 del 21 marzo 2015, si differisce ulteriormente tale termine al 31 maggio 2015 e con Decreto del 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 maggio 2015, si differisce ulteriormente il termine al 30 luglio 2015;

VISTI in particolare all'art. 1 della L. n° 147/2013 i seguenti commi:

- comma 668 della L. n° 147/2013 che recita: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.”*
- comma 682 lettera a) nel quale si stabilisce che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle

riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta nonché i termini di del versamento del corrispettivo;

DATO ATTO che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

VALUTATA l'idoneità del sistema integrato con rilevazioni a campione per la determinazione dei coefficienti di produttività specifica, che permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile 2 della tariffa rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato, fatta salva l'applicazione della soglia inferiore quale produzione ineludibile;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dalla normativa di avvalersi delle disposizioni di cui al Art. 1 comma 668 L. n° 147/2013 per l'applicazione di un sistema di tariffazione puntuale, mantenendo il sistema di prelievo a tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997

DATO ATTO altresì della opportunità concessa dalla nuova normativa, con riferimento ai commi precedentemente citati, che con il Regolamento della IUC – TARI - si è proceduto, con ampie motivazioni, ad una rideterminazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/99, al fine meglio rappresentare la reale situazione socio-economica locale, molto diversa dalla situazione presente alla fine degli anni '90 e rappresentata nel DPR 158/99, e della necessità di dare corso ad una applicazione più equa disponendo della possibilità di determinare i coefficienti di produzione dei rifiuti all'interno di un range più ampio;

CONSIDERATO le modificazioni apportate al comma 649 dall'art.2 del decreto legge n. 16 del 16 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 che prevede: "e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materia prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali

non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152'''';

PRESO ATTO della necessita di variare il regolamento IUC nella parte che disciplina la TARI come da allegato, alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC ed in materia di rifiuti;

TENUTO CONTO che le modifiche al regolamento IUC entrano in vigore a far data dal 01/01/2015 in virtù di quanto stabilito dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina della IUC – TARI - come da testo allegato al presente atto;

DATO ATTO che la bozza di regolamento è stata visionata e discussa dalla apposita commissione consigliare in data 24/06/2015

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dall'art. 49 del D Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e come previsto dal vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 26.11.2011, il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

VISTO l'articolo 42 del D Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

DICHIARATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 1 del 8/3/2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

Con voti: **4 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti (Zanotti E. Pasin G.)**, espressi da n. 6 Consiglieri presenti e n. 4 votanti su n. 7 assegnati e in carica, in forma palese;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** le variazioni al regolamento per la disciplina della IUC – TARI - nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che le modifiche di cui al regolamento approvate con la presente deliberazione entrino in vigore dal 01/01/2015;

4. **DI DARE ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
5. **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione con separata e palese votazione, che ha il seguente esito: **4 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti (Zanotti E. Pasin G.)**, espressa da n. 6 Consiglieri presenti e n. 4votanti su n. 7 assegnati e in carica immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE

PROVINCIA DI MANTOVA

Allegato alla deliberazione C.C. N. 16 del 27/06/2015

Pareri art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione ad oggetto:
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE "IUC" ED IN PARTICOLARE DELLA TARI CON INTRODUZIONE DELLA
TARIFFA PUNTUALE.

PARERE DEL RESPONSABILE

Il Sottoscritto Responsabile Area Amministrativa – Dott. Pippo Leonardi – ai sensi dell'art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto distinta.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Pippo Leonardi

Motivazione parere sfavorevole _____

PARERE CONTABILE

Il Sottoscritto Responsabile Area Economico-Finanziaria – Dott.ssa Laura Loatelli - ai sensi
dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto
distinta.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Laura Loatelli

Motivazione parere sfavorevole _____

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Alessio Renoldi

Il Segretario Comunale
Dott. Leonardi Pippo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 01/07/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Leonardi Pippo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Io sottoscritto responsabile dell'Ufficio Ragioneria attesto che all'intervento l'impegno di cui al presente atto è provvisto della necessaria copertura finanziaria.

San Martino dall'Argine, 27/06/2015

Il Responsabile dell'ufficio
Dott.ssa Laura Loatelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data

Il Segretario Comunale
Dott. Leonardi Pippo

Dichiaro immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000.

San Martino dall'Argine, 27/06/2015

Il Segretario Comunale
Dott. Leonardi Pippo
